



Comune di
VIGARANO MAINARDA

**DELIBERA DI GIUNTA
N. 31 DEL 29/04/2024**

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI SELEZIONE PUBBLICA PER FUNZIONARIO SOCIO EDUCATIVO - ASSISTENTE SOCIALE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE" DEL COMUNE DI CENTO

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di aprile alle ore 12:00 si è riunita la Giunta appositamente convocata.

All'appello risultano:

BERGAMINI DAVIDE	Presente
ZANELLA MAURO	Presente
PATRONCINI DANIELA	Presente
LAMBERTINI FRANCESCA	Presente
BIZZARRI ENNIO	Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dr. VERONESE PIETRO .

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Unità Proponente: SERVIZI ALLA PERSONA, SOCIALI E SANITARI

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI SELEZIONE PUBBLICA PER FUNZIONARIO SOCIO EDUCATIVO - ASSISTENTE SOCIALE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE" DEL COMUNE DI CENTO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO lo Statuto dell'Ente;

CONSIDERATO CHE:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 11.12.23 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026 e relativi allegati;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 22.12.23 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 - 2026 e relativi allegati;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 15.01.2024 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2024-2026 - assegnazione risorse", affidando ai dirigenti le risorse finanziarie di entrata da acquisire e di spesa da impegnare in attuazione delle linee generali di indirizzo impartite dall'amministrazione per assicurare la gestione dei servizi dell'ente;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 23/04/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026 e relativi allegati;

VISTI:

- Il Regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, approvato con Delibera del Consiglio Comunale nr. 28 del 21/06/2022;
- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTI:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:
- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, del D.Lgs. 267/2000, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- il D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014;
- il CCNL 2019 – 2021, Comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 16/11/2022;
- gli ulteriori riferimenti in materia contenuti nei precedenti CCNL di comparto per quanto ad oggi ancora vigenti;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione di G.C. n. 30 del 23/04/2024 si è proceduto alla approvazione del PIAO 2024-2026;
- si intende procedere alla assunzione di 1 unità di personale con il seguente profilo professionale: ASSISTENTE SOCIALE, Area Funzionari ed EQ, tramite scorrimento delle graduatorie concorsuali di altre amministrazioni;

CONSIDERATO che:



Comune di VIGARANO MAINARDA

- l'art. 9, comma 1, della L. n°3/2003, dispone che "le Amministrazioni dello Stato [...] e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione", secondo le "modalità e i criteri stabiliti [in apposito] regolamento, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n°400/1988, su proposta del Ministro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze";

- nel perdurare della mancata adozione del predetto regolamento, l'art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003, ha poi stabilito che, "in attesa dell'emanazione del [menzionato] regolamento, le amministrazioni pubbliche [...] possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate";

RICHIAMATE:

- la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6351 del 13/03/2004 che ritiene possibile "utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante appositi accordi stipulati in applicazione della normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione";

- la pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sentenza n° 864 del 19.05.2011 chiarisce che "l'art. 3 comma 61 e l'art. 9 della legge 3/2003 si applicano anche alle amministrazioni comunali" e sottolinea come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano "alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo", che concettualmente "implica l'intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo": motivo per il quale non è neppure necessaria una convenzione ex articolo 30 del TUEL;

- il parere del 2012 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, nel quale si evidenzia che la normativa non stabilisce alcuna modalità di rilascio dell'autorizzazione né indica i soggetti competenti a formulare la relativa richiesta e il successivo rilascio, fatte salve le autonome determinazioni degli enti inserite nei regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi;

- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - n. 5/2013 in particolare l'art.2 che stabilisce che "in caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo...che può essere concluso anche dopo la pubblicazione della graduatoria....";

- il parere del 2012 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, nel quale si evidenzia che la normativa non stabilisce alcuna modalità di rilascio dell'autorizzazione né indica i soggetti competenti a formulare la relativa richiesta e il successivo rilascio, fatte salve le autonome determinazioni degli enti inserite nei regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi;

- l'art.4 D.L. 101/2013 convertito in L. 125/2013 che prevede "la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni previo accordo tra le amministrazioni interessate";

- la deliberazione 189/2018 PAR Corte dei Conti Veneto;

VISTO il D.L. 162/2019 convertito con modifiche in legge n. 8 del 28.2.2020, il quale all'articolo 17, comma 1-bis, prevede «per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

DATO ATTO che nonostante successivi interventi normativi in tema di procedure selettive risulta tutt'ora possibile procedere a scorrimento di graduatorie;

ATTESO CHE che per potersi avvalere della facoltà di utilizzare graduatorie concorsuali approvate da altre



Comune di
VIGARANO MAINARDA

Amministrazioni è necessario un accordo tra Amministrazioni interessate, nel rispetto dei limiti e delle procedure fissate dalla stessa legge per le assunzioni;

CONSIDERATO che l'accordo in questione è da inquadrare fra quelli disciplinati dall'art. 15 della legge 241/90 la cui approvazione rientra fra le competenze della Giunta ai sensi dell'art. 48 del D. Leg.vo 267/2000, trattandosi di aspetto attinente all'organizzazione degli Uffici e Servizi e delle assunzioni;

ATTESO CHE che per potersi avvalere della facoltà di utilizzare graduatorie concorsuali approvate da altre Amministrazioni è necessario un accordo tra Amministrazioni interessate, nel rispetto dei limiti e delle procedure fissate dalla stessa legge per le assunzioni;

CONSIDERATO che l'accordo in questione è da inquadrare fra quelli disciplinati dall'art. 15 della legge 241/90 la cui approvazione rientra fra le competenze della Giunta ai sensi dell'art. 48 del D. Leg.vo 267/2000, trattandosi di aspetto attinente all'organizzazione degli Uffici e Servizi e delle assunzioni;

CONSIDERATO che per esigenze di celerità ed economicità, con nota n. 4993 del 11/04/2024, è stato chiesto al Comune di Cento di poter utilizzare la graduatoria di selezione pubblica per "Funzionario socio educativo – Assistente sociale - Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione" approvata con determinazione del Comune di Cento n. 23 del 15/01/2024;

VISTA la Direttiva n. 23/2024, con al quale la Giunta Comunale di Cento, n. 23/2024, ha dato riscontro positivo alla richiesta del Comune di Vigarano Mainarda di sottoscrizione di un Accordo per lo scorrimento della graduatoria di Funzionario socio educativo – Assistente sociale - Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, approvata con determinazione n. 23 del 15/01/2024;

RITENUTO, per tutto quanto sopra riportato, opportuno approvare lo schema di accordo per l'utilizzo della graduatoria in argomento, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, al fine di attivare una forma di cooperazione tra enti che consenta il raggiungimento degli obiettivi di efficacia, economicità, semplificazione ed efficienza dell'azione amministrativa, nell'ottica di riduzione dei tempi e di contenimento della spesa pubblica al fine di una celere copertura del posto a tempo indeterminato e pieno di Assistente Sociale Area Funzionari ed EQ presso il Settore II;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

di approvare lo schema di Convenzione, come allegato alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale, finalizzata all'utilizzo di graduatoria del Comune di Cento per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1 unità di personale con la seguente qualifica professionale; "funzionario socio educativo – Assistente sociale - Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione presso il Settore II del Comune di Vigarano Mainarda;

di demandare al competente Responsabile del Servizio Risorse Umane la sottoscrizione del predetto accordo.

di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale.

con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.



Comune di
VIGARANO MAINARDA

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
On. BERGAMINI DAVIDE

Il Segretario Comunale
Dr. VERONESE PIETRO

ACCORDO TRA IL COMUNE DI CENTO ED IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO BANDITO DAL COMUNE DI CENTO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 FUNZIONARIO SOCIO EDUCATIVO - ASSISTENTE SOCIALE AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, con il presente atto a valere tra le Parti ad ogni effetto, tra:

il Comune di Cento, con sede in Cento, Via Marcello Provenzali n. 15, - CF 81000520387, rappresentato da _____, in qualità _____, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale, che agisce in esecuzione della determinazione dirigenziale n. _____

e
il Comune di Vigarano, con sede in Vigarano Mainarda, via _____, C.F. _____, rappresentato da _____, in qualità di _____, domiciliato per la sua carica presso _____ in via _____, che agisce in esecuzione della determinazione dirigenziale n. _____

abilitati a stipulare i contratti in nome e per conto degli Enti di rispettiva appartenenza, di seguito individuate per brevità anche come "Amministrazioni" o "Parti,

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/90 le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;
- il combinato disposto dato dall'art. 9, L. n. 3/2003 e dall'art. 3, comma 61, terzo periodo, L. n. 350/2003, sancisce che le amministrazioni pubbliche possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie concorsuali approvate da altri enti, previo accordo tra gli enti interessati;
- l'art. 17, comma 1-bis, D.L. n. 162/2019, dispone che "per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6, d.lgs. n. 165/2001, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti";
- l'art. 4, D.L. n. 101/2013 conv. nella L. n. 125/2013 prevede la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni previo accordo tra le stesse;
- la giurisprudenza amministrativa e contabile in materia e la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 consentono lo scorrimento delle graduatorie di altri enti previo accordo;
- la pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sentenza n° 864 del 19.05.2011 chiarisce che "l'art. 3 comma 61 e l'art. 9 della legge 3/2003 si applicano anche alle amministrazioni comunali" e sottolinea come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano "alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo", che concettualmente "implica l'intesa ed il consenso delle due

amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo";

- con determinazione dirigenziale del Comune di Cento n. 23 del 15/01/2024 è stato approvato l'esito finale del Concorso pubblico per titoli ed esami bandito per l'assunzione di n. 1 Funzionario socio educativo – Assistente sociale - Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione a tempo pieno ed indeterminato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

1. Il presente accordo ha per oggetto la possibilità di utilizzare, da parte del Comune di Vigarano, la graduatoria approvata dal Comune di Cento con Determinazione Dirigenziale n. 23 del 15/01/2024 in esito al concorso pubblico finalizzato alla copertura di n. 1 Funzionario socio educativo – Assistente sociale - Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione a tempo pieno ed indeterminato di titolarità del medesimo ente, per la copertura di n. 1 posto presso il Comune di Vigarano Mainarda;
2. Il Comune di Vigarano Mainarda, approvando il presente accordo, accetta altresì di riconoscere, in ogni caso, precedenza, nello scorrimento della graduatoria di merito - in caso di coincidenza temporale di esigenze manifestate e di programmazione dei fabbisogni - al Comune di Cento.
3. La graduatoria concorsuale è stata effettuata nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle PA e, in particolare, delle norme regolamentari vigenti nel Comune di Cento, in quanto ente che ha bandito la procedura concorsuale.

Art. 2

1. La finalità del presente Accordo è quella di attivare una forma di cooperazione che consenta il raggiungimento di obiettivi specifici che si possono così sintetizzare:
 - la realizzazione di economie di risorse pubbliche attraverso l'unificazione delle procedure concorsuali, con la possibile ripartizione degli oneri;
 - l'offerta ai candidati di possibilità di impiego più ampie presso più Enti, attraverso la partecipazione ad un unico concorso pubblico;
 - la copertura dei posti vacanti nelle rispettive dotazioni organiche, nel profilo di "Funzionario socio educativo – Assistente sociale " (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione);
 - l'utilizzo della graduatoria, nei limiti della sua validità, per l'eventuale copertura dei posti vacanti nello stesso profilo e categoria.

Art. 3

1. La validità dell'accordo decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e ha durata sino al completamento della procedura relativa alla copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato, tempo pieno, di Funzionario socio educativo – Assistente sociale - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - da assegnare al Comune di Vigarano Mainarda.
2. Nel caso in cui il presente accordo sia sottoscritto in tempi e luoghi diversi, l'atto diventa efficace dal giorno dell'ultima firma. La Parte che appone la seconda ultima firma digitale, dovrà tempestivamente trasmettere la copia sottoscritta alla controparte a mezzo

PEC. In tutte le fasi di formazione del presente accordo le Parti comunicano a mezzo PEC e acquisiscono tali comunicazioni al Protocollo Generale.

Art. 4

1. Per l'utilizzo della graduatoria in argomento da parte del Comune di Vigarano Mainarda, il Comune di Cento trasmette i nominativi ed i recapiti dei candidati utilmente classificati nella graduatoria definitiva, al fine di avviare la procedura di copertura del posto in questione.
2. Il Comune di Vigarano Mainarda, completata la procedura finalizzata alla copertura del posto di "Funzionario socio educativo – Assistente sociale" trasmetterà al Comune di Cento apposita comunicazione in merito.
3. Gli Uffici di ciascun Ente, preposti alla gestione del personale, sono delegati a porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati all'utilizzo della graduatoria.
4. L'assunzione presso il Comune di Vigarano Mainarda del "Funzionario socio educativo – Assistente sociale" sarà effettuata nel rispetto di quanto indicato nel bando di concorso, nel presente accordo e, infine, nella comunicazione di autorizzazione a procedere all'utilizzo della graduatoria in parola pervenuta dal Comune di Cento e delle disposizioni di legge per tempo vigenti.

Art. 5

1. Il Comune di Vigarano Mainarda procederà alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, in base alla normativa nel tempo vigente, solo in caso di espressa accettazione della proposta di contratto da parte del candidato utilmente collocato nella suindicata graduatoria.
2. Qualora il candidato rifiuti, per qualunque ragione, l'assunzione presso L'Unione, ciò non pregiudicherà in alcun modo la permanenza del medesimo nella graduatoria di merito per l'eventuale assunzione presso il Comune di Cento.

Art. 6

1. La graduatoria in argomento, per effetto del presente accordo, potrà essere utilizzata dal Comune di Vigarano Mainarda esclusivamente per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di n. 1 "Funzionario socio educativo – Assistente sociale" presso il Comune di Vigarano Mainarda.

Art. 7

1. La titolarità della graduatoria di cui trattasi resta in capo al Comune di Cento che effettua il monitoraggio dell'utilizzo della stessa.

Art. 8

1. A titolo di rimborso di parte delle spese sostenute per lo svolgimento del concorso, solo a seguito dell'effettiva copertura del posto a tempo indeterminato mediante l'utilizzo della graduatoria in discorso, il Comune di Vigarano Mainarda corrisponderà al comune di Cento la somma di € 1.000,00 (mille/00).

Art. 9

1. Il presente accordo non è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella B, allegata al d.P.R. 642/1972.

2. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della Tariffa – Parte II, allegata al d.P.R. 131/86.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del d.P.R. 445/2000 e dall'art. 20 del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento e del Comune di Vigarano Mainarda.

PER IL COMUNE DI CENTO

PER IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA



Comune di
VIGARANO MAINARDA

PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 264/2024 dell'unità proponente SERVIZI ALLA PERSONA, SOCIALI E SANITARI ad oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI SELEZIONE PUBBLICA PER FUNZIONARIO SOCIO EDUCATIVO - ASSISTENTE SOCIALE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE" DEL COMUNE DI CENTO si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 24/04/2024

Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(BARBI MONICA)
con firma digitale



Comune di
VIGARANO MAINARDA

PARERE TECNICO

Sulla proposta n. 264/2024 dell'unità proponente SERVIZI ALLA PERSONA, SOCIALI E SANITARI ad oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI SELEZIONE PUBBLICA PER FUNZIONARIO SOCIO EDUCATIVO - ASSISTENTE SOCIALE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE" DEL COMUNE DI CENTO si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 24/04/2024

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(BARBI MONICA)
con firma digitale



Comune di
VIGARANO MAINARDA

PARERE CONTABILE

Sulla proposta n. 264/2024 dell'unità proponente SERVIZI ALLA PERSONA, SOCIALI E SANITARI ad oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI SELEZIONE PUBBLICA PER FUNZIONARIO SOCIO EDUCATIVO - ASSISTENTE SOCIALE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE" DEL COMUNE DI CENTO si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Vigarano Mainarda li, 24/04/2024

Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanze e
Bilancio
(MECCA PAOLO MARIA)
con firma digitale